

COMUNE DI RIETI
(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
REGOLAMENTO 2011

S O M M A R I O

T I T O L O I I S T I T U Z I O N E E D E L E M E N T I D E L L A T A S S A

- Art. 1 Istituzione di tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

T I T O L O I I T A R I F F E E D E T E R M I N A Z I O N I D E L L A T A S S A

- Art. 6 Costo per lo spazzamento
- Art. 7 Tariffazione. parametri
- Art. 8 Locali ed aree tassabili
- Art. 9 Locali e d aree non tassabili
- Art. 10 Computo delle superfici
- Art. 11 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 12 Riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 13 Condizioni di esclusione totale dalla Tassa, con sostituzione, nel pagamento del Comune
- Art. 14 Condizioni di riduzione della Tassa
- Art. 15 Domanda di esclusione o riduzione
- Art. 16 Esenzioni

T I T O L O I I I D E N U N C E – A C C E R T A M E N T O – R I S C O S S I O N E

- Art. 17 Denuncie
- Art. 18 Accertamento e controllo
- Art. 19 Riscossione della tassa
- Art. 20 Rateizzazione
- Art. 21 Rimborsi
- Art. 22 Rimborso Tarsu casi particolari
- Art. 23 Autocertificazioni
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Contenzioso
- Art. 26 Il Funzionario Responsabile

T I T O L O I V D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

- Art. 27 Disposizioni transitorie
- Art. 28 Abrogazioni
- Art. 29 Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 **Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 30.07.1983 è istituita nel Comune di Rieti, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

La Tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

Per le utenze che occupino o conducano locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel contenitore, e/o sito più vicino, ed in tal caso la Tassa è dovuta nelle seguenti percentuali:

- 1) del 70% per distanze dal punto di raccolta da metri 400 fino a metri 1000;
- 2) del 40% per distanze dal punto di raccolta da metri 1000 fino a metri 2000;
- 3) del 20% per distanze dal punto di raccolta superiori a 2000 metri;

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante comunicazione scritta al Comune.

Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tassa.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tassa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 3 **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistente nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, pericolosi,

allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, pericolosi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 50%
- studi dentistici e laboratori di analisi cliniche: riduzione del 30%;
- lavanderie: riduzione del 30%;
- caserme: riduzione del 50%;
- scuole pubbliche: riduzione del 50%;
- operatori turistici monte Terminillo: riduzione del 50%;
- stabilimenti industriali: riduzione del 30%.

Di analoghe percentuali di riduzione del 50% possono usufruire tutte le categorie che producendo rifiuti speciali dimostrino di smaltirli a proprie spese pagando oneri aggiuntivi e non ponendo a carico del cliente tali costi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardante organi di stato esteri.

Il Contribuente è tenuto a comunicare, entro lo stesso termine, il venir meno delle condizioni di esclusione; in difetto si provvede al recupero del tributo, a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia di esclusione.

Ai sensi dell'art.21 comma 2 punto g del D.Lgs 22/97, dall'1.1.2000, sono assimilati, al fine del servizio di raccolta e smaltimento, ai rifiuti urbani elencati al comma 2 lettere a),c),d),e),f), dell'art. 7 del D.Lgs: n. 22/1997 i rifiuti speciali non pericolosi come definiti al comma 2 lettera b), dell'art. 7 del D.Lgs: n. 22/1997 aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n° 1 punto 1.1.1 lett.A) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82.

I locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- 10% per i condomini da 2 a 10 alloggi;
- del 5% per i condomini da 11 a 30 alloggi;
- del 2% per i condomini da 31 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via espulsiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Il Comune può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori.

Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta agli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Per favorire l'insediamento di nuove attività sul territorio comunale le imprese di carattere commerciale, turistico, i nuovi insediamenti produttivi industriali e artigianali, le nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e le nuove attività turistiche sono esentate dal pagamento della tassa per l'anno d'inizio dell'attività e hanno una riduzione del 30% per l'anno successivo.

Le suddette agevolazioni sono applicabili solo per le attività iniziate nell'anno 2011 e seguenti.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Costo per lo spazzamento

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, gestito attraverso azienda ASM, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2 comma 3 n.3 del D.P.R. 10.09.82 n.915.

Art. 7

Tariffazione. Parametri

Ai sensi e per effetti dell'articolo 65 comma 1 del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa è commisurata in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie dei rifiuti solidi urbani interni equiparati nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

In virtù di detto parametro di commisurazione, la tariffa specificata per ogni singola utilizzazione o attività, è data dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione meglio rappresentata con la seguente formula $T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times i_{qs}$, precisandosi al riguardo che i valori dell'indice di produttività specifica sono desunti in base alle rilevazioni ed ai dati parametrici comunali, da definire annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione, producono la seguente classificazione delle categorie di utenza:

Tipologia attività
Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare:
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta Cinematografi e teatri
Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati:
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree operative esterne con riduzione del 40% Sale d'esposizione senza vendita diretta Aree esterne operative con riduzione del 70%
Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari collettività e convivenze, esercizi alberghieri:
Abitazioni domestiche Abitazioni con riduzione del 30% unico occupante Abitazioni rurali Abitazioni con cumulo di riduzioni Alberghi Case di cura e riposo, collegi, convitti, ricoveri Ospedali, caserme, carceri, presidi, stazioni
Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali, circoli sportivi e ricreativi:
Uffici, agenzie, studi professionali Banche
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili:
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Edicole, tabaccai, farmacie Parrucchiere, barbiere, estetista, laboratori analisi, studi medici Botteghe artigiane tipo : falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio Carrozzeria, elettrauto, autofficina gommista Attività industriali e artigianali con stabilimenti di produzione
Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili:
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio Ipermercati di generi misti

Art. 8
Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili, depositi di macchinari ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, o sale da gioco o da ballo a ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. N. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3 comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili, i solai facenti parte dei locali di abitazione;
- giardini ed aree di pertinenza dell'abitazione;
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 10
Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 8 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 11
Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta del 30% per i locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ARTICOLO 12
RIDUZIONE SULLA TASSA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

Per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e comunque in percentuale non superiore al 30% dell'importo dovuto a titolo di tassa.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo (o altro modo) e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tassa per la quota variabile.

Art. 13

Condizioni di esclusione Totale dalla Tassa, con sostituzione, nel pagamento del Comune

Il Comune, si sostituisce nel pagamento totale della Tassa ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico.

In tal caso il Comune provvederà alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel suo bilancio.

Il pagamento totale della Tassa da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, per i locali adibiti a civile abitazione e sue pertinenze avviene a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, tutte le condizioni di seguito elencate:

- 1) il richiedente l'esenzione sia assistito dal Comune il cui reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo sia pari od inferiore ad €10.000,00;
- 2) oppure il richiedente l'esenzione sia anziano (persona di età pari e oltre i 65 anni il cui reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo sia pari od inferiore ad €2.000,00;

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza

nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, esclusa l'indennità accompagnamento.

- 3) il richiedente l'esenzione deve essere il soggetto passivo della tassa, proprietario dell'immobile o affittuario, o occupante ad altro titolo;
- 4) l'unità immobiliare per la quale è richiesta l'esenzione sia catastalmente censita come abitazione;
- 5) i componenti del nucleo familiare del richiedente l'agevolazione non devono possedere altre abitazioni oltre quella per la quale si chiede l'esenzione (se di proprietà) (escluse le pertinenze dell'abitazione esentata);

L'anziano (persona di età pari e oltre i 65 anni il cui reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo sia pari od inferiore ad €15.500,00 ha una riduzione del 50% della tassa a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti ai punti 3,4,5.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Art. 14

Condizioni di riduzione della Tassa

La riduzione parziale, pari al 30% della Tassa, per i locali adibiti a civile abitazione e sue pertinenze avviene a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, tutte le condizioni di seguito richieste:

- 1) il richiedente la riduzione deve essere unico occupante oppure disabile (o avente nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) con invalidità grave di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92;
- 2) il richiedente la riduzione deve avere un reddito personale (per gli unici occupanti) o familiare effettivo complessivo lordo annuo sia pari od inferiore ad €12.000,00;
Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, esclusa l'indennità accompagnamento.
- 2) il locale adibito a civile abitazione e sue pertinenze, deve avere una superficie minima di 50mq, e deve essere utilizzato dal disabile o da un unico occupante risultante dagli atti dello stato civile e dall'anagrafe del Comune salvo diversa situazione di fatto accertabile;
- 3) siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo "Condizioni di esenzione totale dalla Tassa, con sostituzione, nel pagamento del Comune" al terzo comma punti, e ,4;
- 4) la variazione della propria dimora abituale, solo per gli unici occupanti, sia giustificata o da una frattura del rapporto di convivenza (coniugi legalmente separati) o da una acquisita autonomia finanziaria (figli, economicamente autonomi) o da altre motivazioni adeguatamente documentate.

Le giovani coppie, con età per entrambe i coniugi non superiore a 35 anni al primo gennaio 2011, che hanno contratto matrimonio a far data dal 1 gennaio 2011 sono esentate, per l'anno di celebrazione del matrimonio, dal pagamento della TARSU, hanno una riduzione del 50% per l'anno successivo e una riduzione del 30% per il terzo anno a condizione che:

- 1) per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nuovo nucleo familiare, sia stato acceso un mutuo da entrambe i coniugi;
- 2) il reddito complessivo lordo come definito al punto 2) sia minore od uguale ad €30.00,00.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Art. 15

Domanda di esclusione o riduzione

Allo scopo di ottenere l'esclusione o la riduzione della tassa, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti per la presentazione della denuncia TARSU, domanda di esclusione o riduzione unitamente alla documentazione richiesta, specificando il rapporto di parentela e il reddito (come sopra definito) di ogni singolo componente del nucleo familiare.

In caso di mancata presentazione della domanda nei suddetti termini il contribuente non ha diritto all'esclusione o alla riduzione anche se dimostri di averne i requisiti.

Le richieste hanno validità annuale e vanno rinnovate pena l'esclusione dall'agevolazione.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti;

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- c) i locali condotti dagli istituti esclusivamente di beneficenza che traggono i loro mezzi soltanto dalla beneficenza e che sono riconosciuti come enti morali;
- d) le aree occupate dai venditori ambulanti, anche se adibite a banchi di vendita all'aperto;
- e) le aree utilizzate dai partiti politici.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art. 14 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

TITOLO III DENUNCIE – ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE

Art. 17 Denuncie

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio

dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 18 **Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti . In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste , nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendente dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 19 **Riscossione della tassa**

- [1] La tariffa è applicata e riscossa dal Comune.
- [2] La riscossione della tariffa potrà essere effettuata, in aggiunta o sostituzione ai tradizionali sistemi e previa stipulazione delle apposite convenzioni , con le seguenti modalità:
 - a) direttamente;
 - b) mediante convenzione con le aziende speciali di cui all'art.22, comma 3 lett. c), della legge n. 142/90, e, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo d.lgs. n. 446/97;

- c) nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici locali, alle società miste, ai soggetti iscritti all'albo di cui al citato art. 53 (d.m. 289/2000);
- d) tramite qualsiasi altra forma che faciliti il versamento da parte dei contribuenti.

Art. 20 Rateizzazione

Ai sensi degli art.19/21 del D.P.R. 29 settembre n. 602, coordinato con il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di quarantacinque rate mensili. La richiesta, di maggiore rateizzazione deve essere presentata a pena decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva".

Il numero delle rate viene determinato sulla base del reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B.

L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a €51,65.

Tabella A) Società di persone ovvero persona fisica il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, abbia prodotto nell'anno precedente il seguente reddito lordo :

Reddito lordo prodotto nell'anno precedente Euro	Importo dovuto Euro				
	400,00 - 1.000,00	1.001,00 - 2.000,00	2.001,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	oltre 8.001,00
Fino a 8.000,00	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 7 rate	Fino a 12 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 40 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 9 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate
oltre €36.001,00	0 rate	0 rate	0 rate	7 rate	Fino a 14 rate

Tabella B) Società di Capitali:

Reddito imponibile anno precedente	Importo dovuto Euro				
	2.000,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	8.001,00 - 15.000,00	15.001,00 - 26.000,00	oltre 26.001,00
Fino a 8.000,00	Fino a 8 rate	Fino a 15 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 11 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate	Fino a 35 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 7 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate
oltre €36.001,00	0 rate	Fino a 2 rate	Fino a 5 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate

[4] Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Art. 21 Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune, con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 22 Rimborso Tarsu casi particolari

Per l'anno 2011 viene riconosciuto, alle famiglie che si trovino nelle condizioni di cui ai seguenti punti a) e b), un rimborso pari al 50% della tassa già corrisposta relativa alla Tassa Rifiuti dovuta per l'abitazione principale:

a) uno o più componenti del nucleo familiare deve trovarsi in una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate, verificatesi o perduranti nell'anno 2011, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale:

- cassa integrazione a 0 ore per almeno 6 mesi (anche non continuativi);
- iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi.

b) il reddito familiare complessivo non deve superare €10.000,00 redditi ISEE.

Il rimborso viene concesso a seguito di presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno 2012, di istanza corredata di documentazione comprovante la contemporanea sussistenza dei requisiti di cui sopra. Oltre a tale documentazione va prodotto certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità relativo alla situazione reddituale di tutto il nucleo familiare e predisposto dai CAAF o altri Enti autorizzati.

Art. 23 Autocertificazioni

Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.

Per usufruire delle agevolazioni e riduzioni di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di presentazione della denuncia per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e cioè entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La mancata presentazione della dichiarazione non darà diritto alle agevolazioni e riduzioni anche se il contribuente dimostra di avere i requisiti necessari per usufruirne.

La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, salvo diversa previsione fatta per ogni singola agevolazione, riduzione o esenzione.

In caso di variazione delle condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni, riduzioni od esenzioni l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione.

Le richieste hanno validità annuale e vanno rinnovate ogni anno.

Art. 24

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993.

Art. 25

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1993 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1993 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Lazio, Sezione staccata di Rieti.

Art. 26

Il Funzionario Responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del Tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale. Il Segretario Comunale provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione centrale, per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Decreto Legislativo n. 507/93.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dagli art. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, che hanno decorrenza dall'1.1.1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14 originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli Amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.L.507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità dall'1.1.1995.

Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie, ed eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria, le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma dell'art.65 del decreto 507, la determinazione delle nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare che il Consiglio Comunale determinerà entro il 31 ottobre 1995 con efficacia dall'1.10.1996.

Art. 28

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 29

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.